

Prot. n. 41912 del 03/05/2023

CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE (cod. progr. n. 344 – 2/5/2023)

OGGETTO: Approvazione dello schema di *“Contratto per la gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto NEURICE, della sua iscrizione varietale ed eventuale deposito di privativa CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo ‘Cereals’”* da stipularsi con la ditta S.I.S-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il decreto 30 dicembre 2016, n. 19083 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 4, dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale;

VISTI i decreti commissariali CREA n. 72 e n. 73 del 10 giugno 2020, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente, con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;

VISTI i decreti commissariali CREA n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il decreto presidenziale CREA n. 121424 del 23 dicembre 2021 recante la nomina del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture industriali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un quadriennio;

VISTI gli artt. 11 e 16 del *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* citato, che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

VISTO il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 24805 del 18 marzo 2022 riguardante la semplificazione delle procedure per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA, il quale

prevede che le attività in corso relative a detta valorizzazione debbano essere ricondotte alle nuove disposizioni, nonché la relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 26193 del 23 marzo 2022;

TENUTO CONTO che CREA, con due suoi Centri di ricerca (CI-Cerealcoltura e Colture Industriali, GB-Genomica e Bioinformatica), e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa sono stati partner nel progetto di ricerca H2020 "*New commercial European RICE (Oryza sativa) harbouring salt tolerance alleles to protect the rice sector against climate change and apple snail (Pomacea insularum) invasion*", denominato con l'acronimo "NEURICE", di durata quadriennale (2016-2019), conclusosi il 29 febbraio 2020;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto di ricerca "NEURICE", CREA e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa hanno congiuntamente sviluppato nuove linee di riso delle quali:

- alcune destinate, nel breve tempo, ad essere proposte all'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed eventualmente al deposito di privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO;
- altre necessitano di ulteriori valutazioni agronomiche, merceologiche e qualitative;

CONSIDERATO che CREA e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa hanno congiuntamente sviluppato una nuova varietà di riso denominata 'Paganini':

- iscritta, con D.M. n. 130703 del 1° marzo 2023 (G.U. 13 marzo 2023, n. 61), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- per la quale è stata presentata domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso il CPVO (n. 1961589 del 16 febbraio 2023);

CONSIDERATO lo schema di Contratto di co-titolarità allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

Articolo 1

Di approvare lo schema del "*Contratto per la gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto NEURICE, della sua iscrizione varietale ed eventuale deposito di privativa CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo 'Cereals'*" allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione direttoriale, da stipularsi con la ditta S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa (San Lazzaro di Savena, BO).

Articolo 2

Di individuare il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui al precedente Art. 1.

Articolo 3

Di trasmettere copia del presente provvedimento ad UDG5-Ufficio Trasferimento tecnologico per il seguito di competenza.

Il Direttore
(Prof. Nicola Pecchioni)

Contratto per la gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto NEURICE, della sua iscrizione varietale e eventuale deposito di Privativa presso il CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Cereals”

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Stefano Vaccari, nato a il

(di seguito indicata come “**CREA**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

e

S.I.S-Società Italiana Sementi S.p.A., con sede legale in Via Mirandola 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA e C.F. 03585111200, ai fini del presente atto rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Mauro Tonello, nato a il

(di seguito indicata come “**SIS**” o, indistintamente, come “**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- il CREA opera nel campo della ricerca a supporto del sistema agroalimentare italiano ed ha anch'esso tra le proprie finalità l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e tecniche a vantaggio dei singoli e della società;
- il CREA realizza le proprie attività attraverso dodici centri di ricerca, tra i quali il Centro di Ricerca cerealicoltura e colture industriali (di seguito, CREA CI), e il Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (di seguito, CREA GB);
- l'attività di SIS ha, tra le proprie finalità statutarie, quella di operare nell'ambito del miglioramento genetico finalizzato allo sviluppo ed alla costituzione di nuove varietà di cereali, alla moltiplicazione, selezione e commercializzazione delle sementi;
- le Parti sono partner nel progetto di ricerca H2020 “New commercial European RICE (*Oryza sativa*) harbouring salt tolerance alleles to protect the rice sector against climate change and apple snail (*Pomacea insularum*) invasion” denominato con l'acronimo “NEURICE”, conclusosi nel Febbraio 2020.
- nell'ambito del progetto le Parti hanno congiuntamente sviluppato linee di riso, alcune destinate nel breve tempo ad essere iscritte al registro nazionale delle varietà ed eventualmente al deposito di privativa CPVO ed altre che necessitano di ulteriori valutazioni. Ritenendo che le linee riportate nell'allegato 1 posseggano i requisiti necessari per la registrazione, hanno concordato, avendo già presentato per alcune domanda di iscrizione varietale, di predisporre un accordo di co-titolarità sulle medesime, rinviando ad un successivo accordo di sviluppo congiunto ogni ulteriore attività di valutazione sul residuo materiale genetico derivato dall'attività del progetto NEURICE, elencato nell'Allegato 2, che costituisce parte inscindibile del presente contratto;
- le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di proprietà sulle linee presenti nell'allegato 1 nei limiti delle quote di contitolarità di rispettiva spettanza, qualora non derivate da parentali protetti da privativa vegetale;

- le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione in contitolarità delle linee presenti nell'allegato 1, di cui una già iscritta al registro nazionale delle varietà (RNV) con la denominazione "Paganini" (DM 130703 del 01/03/2023 - GU n. 61 del 13/03/2023) e per la quale è stata presentata domanda di privativa al CPVO (n. 1961589 del 16/02/2023), per le quali sarà presentata domanda di iscrizione al RNV e/o depositate presso il CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals" entro cinque anni dalla scadenza del progetto NEURICE

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Valore delle Premesse e degli Allegati)

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la determinazione delle quote di contitolarità e delle modalità di gestione:

- del materiale vegetale derivato dall'attività di ricerca del progetto NEURICE elencato nell'Allegato 1 destinato all'Iscrizione varietale ed eventualmente da proporre a Privativa vegetale comunitaria o di altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals" entro cinque anni dalla scadenza del progetto NEURICE;

- della varietà di riso "Paganini".

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui le Iscrizioni varietali/eventuali Privative di cui all'art. 2.1 resteranno in comunione tra le Parti.

3.2 In caso di mancata concessione delle eventuali iscrizioni varietali/Privative (inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero), il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente riferito alle sole varietà iscritte/Privative concesse.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 Vista l'attività svolta ai fini del conseguimento del materiale vegetale oggetto del presente contratto, e gli accordi intercorsi sul punto tra le Parti, i relativi diritti di proprietà industriale sono ripartiti nella seguente misura:

- Per il CREA: ... %, così attribuibile ai Centri di ricerca
 - CREA CI: ... %
 - CREA GB: ... %
- Per SIS: ... %

Art. 5 (Costitutori)

5.1 Ai fini dell'indicazione nella domanda d'iscrizione varietale/eventuale Privativa, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che la varietà vegetale oggetto dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa è stata realizzata congiuntamente dalle Parti e ove necessario saranno indicati gli autori che hanno partecipato alla selezione della varietà nell'ambito del progetto NEURICE (in seguito indicati come "Costitutori"):

- Per il CREA CI: Dr. Giampiero Valè, Dr. Marco Canella; Dr.ssa Elisa Zampieri, Dr. Stefano Monaco
- Per il CREA GB: Dr. Caterina Marè, Dr. Gianni Tacconi, Dr. Alessandro Tondelli, Dr. Franca Finocchiaro, Sig.ra Donata Pagani
- Per SIS: Dr. Bovina Riccardo, Dr. Gavina Giacomo, Dr. Ravaglia Stefano.

5.2 Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori/breeder della/e varietà vegetali oggetto dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Agli autori/breeder non spettano diritti patrimoniali sull'iscrizione varietale/eventuale Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

5.3 Ove i diritti derivanti dall' Iscrizione varietale/eventuale Privativa non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna ad ottenere dai propri autori/breeder il trasferimento di tutti i diritti patrimoniali sulla varietà vegetale oggetto della Privativa, necessario a consentire l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 6 (Gestione e protezione della varietà vegetale oggetto dell'Iscrizione varietale/eventuale Privativa)

6.1 Le Parti decideranno congiuntamente tutte le attività connesse con il deposito a nome congiunto dell'Iscrizione varietale e dell'eventuale Privativa per ciascuno dei genotipi di cui all'Allegato 1, la prosecuzione del procedimento di protezione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, nonché ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della varietà vegetale oggetto dell'iscrizione varietale e dell'eventuale Privativa. Le Parti concordano che SIS gestisca i rapporti con l'eventuale studio brevettuale incaricato delle procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita di ciascuna eventuale Privativa. L'altra parte riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni relativi all' Iscrizione varietale e alla Privativa.

6.2 Le spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con le attività di cui al paragrafo 6.1 saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.3 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di procedere all'eventuale Privativa, la Parte che non intenda partecipare potrà rinunciarvi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni, termine comunque non superiore a 30 giorni dalla ricezione della PEC. In caso di mancata adesione di una Parte l'altra Parte potrà procedere autonomamente e a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'eventuale deposito di Privativa rinunciando espressamente ad ogni beneficio economico direttamente correlato a quanto rinunciato.

6.4 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento dell'eventuale Privativa, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di contitolarità, di tutte le spese previste fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento dell'eventuale Privativa, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva della Privativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento dell'eventuale Privativa.

6.5 Il mantenimento in purezza delle varietà che saranno iscritte al Catalogo Nazionale delle Varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA CI sede di Vercelli e di SIS.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento della/e varietà oggetto d'iscrizione varietale/eventuale Privativa)

7.1 Ciascuna Parte potrà utilizzare la/e varietà oggetto dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché questo venga attuato per soli fini di ricerca e sviluppo e didattica e purché ciò non pregiudichi la tutela brevettuale o la valorizzazione e lo sfruttamento dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa.

7.2 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione dell'Iscrizione varietale/Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che SIS sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento della varietà vegetale/eventuale Privativa.

7.3 Le Parti inizieranno nel corso dell'iter di Registrazione delle varietà le attività di negoziazione e conclusione di Contratto finalizzato alla commercializzazione e diffusione che abbia ad oggetto la/le varietà e relativa/e eventuali Privativa/e. Le Parti si concedono inoltre reciproca prelazione per la valorizzazione delle varietà oggetto del presente contratto.

7.4 Nel caso in cui SIS rinunci a stipulare un contratto con CREA per la valorizzazione di uno dei genotipi di cui all'Allegato 1, già oggetto di Iscrizione al registro ed eventuale Privativa, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In seguito a tale rinuncia il CREA potrà attivare contatti con soggetti terzi mediante le procedure previste fino alla stipula del contratto, fermo restando il riconoscimento quota parte a SIS dei proventi che ne deriveranno. In ogni caso CREA si impegna a tenere informato SIS sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento dell'Iscrizione varietale/Privativa.

7.5 Nel caso in cui il SIS intenda stabilire contatti con soggetti terzi inerenti la promozione e valorizzazione del materiale oggetto d'iscrizione varietale/eventuale Privativa, SIS si impegna a riferire a CREA per concordare preventivamente i termini della negoziazione. SIS stessa gestirà i rapporti con il soggetto terzo fino alla stipula del contratto, fermo restando il riconoscimento quota parte al CREA dei proventi che ne deriveranno.

Art. 8 (Difesa dell'eventuale Privativa)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dall'eventuale Privativa dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche documentazione a sostegno.

8.2 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dall'eventuale Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.3 I costi dell'azione saranno sostenuti dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. In caso di azione iniziata congiuntamente dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.4 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca dell'eventuale Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa dell'eventuale Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa dell'eventuale Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.5 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Perfezionamenti/Miglioramenti)

9.1 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero realizzare aggiornamenti tecnici, perfezionamenti/miglioramenti genetici della varietà vegetale oggetto dell'Iscrizione varietale/eventuale Privativa (di seguito definiti "**Perfezionamenti/Miglioramenti**"), se ne daranno pronta comunicazione in regime di confidenzialità e, in particolare ove tali perfezionamenti siano caratterizzati dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di privativa vegetale, avvieranno secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi a definirne la titolarità e le modalità di sfruttamento, tenendo in opportuna considerazione gli apporti inventivi delle Parti a tali Perfezionamenti.

9.2 In caso di Perfezionamenti sviluppati congiuntamente dalle Parti, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 10 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

10.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire a seguito di trattativa congiunta.

10.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, anche in caso la Parte non intenda avvalersene. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi ad un prezzo superiore rispetto a quello di cui al precedente 10.1, fermo restando che la parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art. 11 (Rinuncia alla quota)

11.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6.3 e all'art. 6.4, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi dall'Iscrizione varietale/Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 (Riservatezza)

12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), a non divulgare e a mantenere strettamente riservati, impiegando ogni mezzo ragionevolmente idoneo a tal fine:

(i) la varietà vegetale oggetto dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa e il Know-How necessario alla sua attuazione fino alla data di pubblicazione della domanda di Iscrizione varietale/Privativa da parte degli uffici competenti,

(ii) il solo Know-How necessario alla costituzione della varietà oggetto d'iscrizione /eventuale Privativa anche successivamente alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di Iscrizione al RV/concessione dell'eventuale Privativa.

12.2 Laddove una delle Parti nell'ambito delle attività volte alla valorizzazione dell'iscrizione varietale/eventuale Privativa, intenda procedere, prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale d'iscrizione al RV/concessione dell'eventuale Privativa, alla comunicazione della costituzione della varietà oggetto d'iscrizione varietale/eventuale Privativa e del Know-How necessario alla sua costituzione nei confronti di determinati Soggetti Terzi, la Parte stessa provvederà a far previamente sottoscrivere a tali Soggetti Terzi un idoneo Contratto di riservatezza.

12.3 Ai fini dell'applicazione del presente Contratto:

- per "Know-How" deve intendersi l'insieme delle conoscenze pratiche relative all'attuazione della costituzione della varietà oggetto di Iscrizione varietale/Privativa che non sono generalmente note o facilmente accessibili a Soggetti Terzi e che sono significative o utili per l'attuazione della costituzione della varietà vegetale oggetto di Iscrizione varietale/Privativa.
- per "Soggetti Terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse.

Art. 13 (Pubblicazioni scientifiche)

13.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente Contratto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, l'invenzione oggetto del Brevetto, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), della bozza di pubblicazione, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'invio della stessa a Soggetti Terzi.

13.2 La Parte che riceve la bozza di pubblicazione potrà:

- (i) comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto debbano essere rese inaccessibili a Soggetti Terzi; ovvero
- (ii) richiedere a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione venga differita per un periodo di tempo congruo a tutelare gli interessi della Parte che riceve la bozza di pubblicazione e, in ogni caso, non superiore a 60 (sessanta) giorni.

13.3 Ove la Parte che riceve la bozza di pubblicazione ometta di dare riscontro nei termini sopra indicati, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione.

Art. 14 (Segni distintivi)

14.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 15 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

15.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Gestione e protezione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto), 7 (Attuazione e sfruttamento dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Iscrizione varietale/eventuale Privativa), 8 (Difesa del Iscrizione varietale/eventuale Privativa), 9 (Perfezionamenti/Miglioramenti), 12 (Riservatezza), 13 (Pubblicazioni scientifiche) del presente Contratto .

15.2 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali e dichiarazione sostitutiva)

16.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

16.2 SIS sottoscrive contestualmente una dichiarazione sostitutiva, allegata al presente contratto, senza la quale il medesimo è da considerarsi nullo.

Art. 17 (Legge applicabile)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico. Per espressa volontà delle Parti, unico Foro competente è indicato in quello di Roma.

Art. 18 (Controversie)

18.1 Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso non fosse percorribile una soluzione amichevole, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 19 che segue, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 19 (Interpretazione del Contratto)

19.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 20 (Comunicazioni)

20.1 Ogni comunicazione relativa a, o comunque connessa con, l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il CREA:

CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

Sede di Vercelli

Via SS 11 km 2,500 - Cap. 13100, Vercelli

E-mail: ci@crea.gov.it

Tel. +39-0161-391134

E-mail certificata: ci@pec.crea.gov.it

e

CREA Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

Via San Protaso, 302, Fiorenzuola d'Arda (PC)

Cap. 29017, Fiorenzuola d'Arda

E-mail: gb@crea.gov.it

Tel. 0523-983758

E-mail certificata: gb@pec.crea.gov.it

e, p.c.

CREA Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese

Via Archimede 59 - 00184 Roma

E-mail: brevetti@crea.gov.it

E-mail certificata: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it

Per SIS:

Società Italiana Sementi

Via Mirandola, 5

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

E-mail: info@sisonweb.com

Tel. +39 051 622 3111

E-mail certificata: sis_sementi@legalmail.it

20.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 21 (Clausola generale)

21.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

21.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

21.3 Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

21.4 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 22 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

22.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 23 (Oneri fiscali, registrazione e spese)

23.1 Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

23.2 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Per il CREA
Dott. Stefano Vaccari
(Firmato digitalmente)

Per SIS
Sig. Mauro Tonello
(Firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

| <u>Nome linea</u> | <u>Parentali</u> | <u>Semente prodotta nel 2019</u> | <u>Origine</u> |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <u>VN25(24)BC3/08F2- 17 (PAGANINI)</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>VN28(11)BC3/14F2-05</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O11(22)BC3/19F2 28F3 05</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |

ALLEGATO 2

| <u>Nome linea</u> | <u>Parentali</u> | <u>Semente prodotta nel 2019</u> | <u>Origine</u> |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <u>O11(22)BC3/19F2 28</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O39(04)BC3/04F2 28</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O39(04)BC3/07F2 06</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O39(04)BC3/07F2 02</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O39(04)BC3/07F2 26</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O39(04)BC3/07F2 09</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O65(22)BC3/04F2 05</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>VN25(24)BC3/10F2 33</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>VN28(11)BC3/28F2 07</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>VN29(07)BC3/15F2-16</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>VN29(07)BC3/15F2-33</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F5</u> | <u>Prova agronomica "Bulk" 2019</u> |
| <u>O33(01)BC3/02F2 20F3 49</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>O39(04)BC3/04F2 28F3 09</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>O39(04)BC3/07F2 09F3 02</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <u>039(04)BC3/07F2 09F3 06</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>039(04)BC3/07F2 09F3 08</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>039(04)BC3/07F2 26F3 08</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>065(11)BC3/02F2 18F3 12</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>065(22)BC3/04F2 05F3 04</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>065(22)BC3/04F2 05F3 07</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>065(22)BC3/04F2 05F3 10</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>065(22)BC3/04F2 05F3 13</u> | <u>Onice X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN25(24)BC3/08F2 30F3 09</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN25(24)BC3/10F2 33F3 06</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN25(24)BC3/10F2 33F3 09</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/14F2 29F3 02</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/18F2 04F3 04</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/18F2 04F3 05</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/28F2 07F3 19</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/28F2 07F3 24</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/28F2 07F3 44</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |
| <u>VN28(11)BC3/28F2 07F3 46</u> | <u>Vialone nano X IR64 Saltol</u> | <u>BC3F6</u> | <u>Moltiplicazione "BEST 2019"</u> |

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al “Contratto per la gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto NEURICE e della sua eventuale iscrizione varietale e deposito Privativa presso il CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo Cereals” tra CREA e S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A.

Il sottoscritto **MAURO TONELLO** C.F. nato a il nella qualità di Legale Rappresentante di **S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A.** con sede legale in in Via Mirandola 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA e C.F. 03585111200, e-mail: info@sisonweb.com, PEC: sis_sementi@legalmail.it

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A. ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A. non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *“I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti”*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=155231969_3658 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A., per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

.....

(firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "Contratto per la gestione in co-titolarietà del materiale vegetale derivato dal progetto NEURICE e della sua eventuale iscrizione varietale e deposito Privativa presso il CPVO o altri Paesi extra Unione Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo Cereals", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;

- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.